

L'altro diritto ODV -
c/o Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Tel: 055.4374314
Pec: altrodiritto@pec.it
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
Home page: www.altrodiritto.unifi.it



Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità
Centro Consulenza Extragiudiziale
C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche private

AMICUS CURIAE L'ALTRO DIRITTO ODV

Atto di promovimento: *Corte di Cassazione, Sez. I penale, ordinanza 3-18 giugno 2020, Est. Santalucia, Pres. Mazzei*

1. LEGITTIMAZIONE SOGGETTIVA DE L'ALTRO DIRITTO ODV EX ART. 4-TER, CO. 1, N.I.

Il Centro di documentazione su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni, L'Altro diritto è una ODV, fondata nel 1996 presso l'allora Dipartimento di Teoria e storia del diritto dell'Università di Firenze, che "svolge attività di riflessione teorica e di ricerca sociale sui temi dell'emarginazione sociale, della devianza, dell'esecuzione penale in carcere e in misura alternativa, sul funzionamento del carcere e delle altre istituzioni penali" (art. 4 statuto). Sempre nello stesso articolo dello statuto si sancisce che l'ODV "intende mettere le conoscenze tecniche e legali acquisite direttamente a disposizione di [...] detenuti, soggetti comunque in esecuzione di pena, soggetti coinvolti in procedimenti penali".

In forza di questa previsione l'Altro diritto, a partire dal 1997 ha attivato il Centro di informazione giuridica extragiudiziale che opera in modo diffuso in tutte le carceri e molti UEPE della Toscana per fornire consulenza giuridica alle persone in esecuzione pena, cercando di metterle in condizione di far valere i loro diritti (spesso ignorati dagli stessi stessi). A ciò si è affiancato, nel corso degli anni, uno sportello per l'accesso ai diritti sociali (pensioni di invalidità, indennità di disoccupazione, ma anche conseguimento della residenza e per i migranti in esecuzione pena, problematiche relative al permesso di soggiorno e all'accesso al lavoro anche durante l'esecuzione pena). Questa consulenza extragiudiziale può sfociare nella tutela giudiziaria in forza della previsione statutaria per cui "l'associazione si propone anche di agire in giudizio per la difesa degli interessi e dei diritti dei soggetti precedentemente indicati".

Queste previsioni statutarie hanno, da un lato, portato l'Altro diritto a essere la prima persona giuridica chiamata a ricoprire un incarico di Garante delle persone private della libertà personale. Tale incarico è stato conferito all'Associazione dal Comune di San Gimignano con Decreto sindacale 23 del 4 ottobre 2012 e riconfermata dal nuovo sindaco per il quinquennio in corso, Decreto sindacale del 20/12/2019. La legittimità di questa scelta è stata riconosciuta dal Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria (Prot. N. 3251-2019 DAP). Dall'altro lato esse, unitamente alla previsione statutaria che impone all'Associazione di mettere i risultati delle proprie riflessioni e ricerche "a disposizione degli operatori sociali e giuridici e degli studiosi, con particolare attenzione ai giovani studiosi in formazione (laureandi, dottorandi, post-dottorandi)", hanno portato a creare una collaborazione tra l'ODV e Scuola di Giurisprudenza di UNIFI, per dare vita a una *Clinica legale sui diritti delle persone in esecuzione penale* in virtù della quale alcuni laureandi in giurisprudenza affiancano i volontari dell'Associazione nell'attività di consulenza nelle carceri toscane. Questa attività è stata resa possibile dalla Convenzione firmata il 28/3/2019 con il DAP. La Convenzione, che estende le attività dell'Associazione

all'intero territorio nazionale, prevede che "ogni detenuto possa esercitare i diritti stabiliti dalle vigenti leggi" e autorizza tutti gli operatori del Centro a mettere in atto ogni forma di sostegno utile a tal fine.

Da qualche anno, l'attività dell'associazione include l'analisi dello spazio europeo di protezione multilivello dei diritti e l'attività di intervento come *Amicus Curiae* presso la Corte EDU. L'Altro diritto è membro fondatore dello *European Prison Litigation Network* (EPLN), organo dotato di *status* partecipatorio presso il Consiglio d'Europa. Come EPLN e in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche-UNIFI ha partecipato a vari progetti europei, tra cui i progetti Justice "*Prison Litigation Network*", volto proprio alla creazione di una rete per la *litigation* penitenziaria a livello europeo e "EUPRETRIALRIGHTS", per l'analisi comparata della tutela giurisdizionale e dell'accesso alla giustizia dei detenuti europei.

Per quanto riguarda l'attività come *Amicus Curiae*, l'Associazione è stata ammessa come terzo interventore di fronte alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella causa *Muršić v. Croatia*, [GC], n. 7334/13 (sovraffollamento e condizioni detentive), nella causa *Viola c. Italie (n.2)*, n. 77633/16 (ergastolo ostativo); nella causa *S.M. v. Croatia*, n. 60561/14 (concetto di tratta interna) e ha inviato una Comunicazione all'interno della procedura esecutiva della sentenza pilota *Torreggiani and Others v. Italy*, n. 43517/09 (sovraffollamento e condizioni detentive). Inoltre ha partecipato all'intervento dell'organismo EPLN, nella cause: *Hutchinson v. The UK*, [GC], n. 57592/08 (ergastolo ostativo); *Muršić v. Croatia* [GC], n. 7334/13; *Viola c. Italie* (in queste due ultime oltre all'intervento individuale) e *A.M. c. Russie*, n. 61427/15 (gerarchia informale e violenza fra detenuti).

L'Altro diritto, in relazione all'oggetto del proprio statuto e alla propria attività pluri-ventennale dedicata alla tutela dell'effettività dei diritti delle persone sottoposte a controllo penale, ritiene dunque di poter essere annoverata tra «le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità» in oggetto. In relazione alla propria attività di studio, analisi e ricerca, e alla propria conoscenza diretta delle condizioni di vita nelle carceri italiane, ritiene, infatti, di essere in grado di offrire elementi almeno *prima facie* utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessità. Chiede, pertanto, di essere ammessa, con decreto del Presidente, a presentare a codesta Ecc.ma Corte un'opinione scritta ai sensi dell'art. 4 ter 4 ter co.1 N.I.

2. *THEMA DECIDENDUM E SPECIFICA RILEVANZA DEL CONTRIBUTO DELL'ASSOCIAZIONE*

L'ordinanza di rimessione solleva, con riferimento agli articoli 3, 27 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 4-bis, comma 2, e 58-ter della legge n. 354 del 1975, e dell'art. 2 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, nella legge n. 203 del 1991, nella parte in cui escludono che il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale.

Il *thema decidendum*, per esplicito riconoscimento contenuto nella stessa decisione, si pone in linea di continuità ermeneutico-argomentativa rispetto alla decisione in Corte cost., sent. n. 253/2019, relativa all'accesso al permesso premio, per il condannato - non collaborante con la giustizia - per reati di associazione mafiosa e/o di contesto mafioso (e, in via consequenziale, per altri reati contemplati nell'art. 4-bis, comma 1, o.p.), ampliandone la portata a comprendere la legittimità costituzionale dell'ergastolo ostativo.

Nella citata decisione la Corte costituzionale (§ 5.2) afferma che la compatibilità costituzionale dell'ergastolo ostativo "sarebbe stato l'oggetto delle presenti questioni se

le ordinanze di rimessione avessero censurato - oltre che l'art. 4-bis, comma 1, o.p. - anche la previsione contenuta nell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, che, richiamando l'art. 176 c.p., non consente di concedere la liberazione condizionale al condannato all'ergastolo che non collabora con la giustizia e che abbia già scontato ventisei anni effettivi di carcere, così trasformando la pena perpetua *de iure* in una pena perpetua anche *de facto*", in tal modo chiaramente indicando il successivo passaggio (oggi *sub iudice*) nella costruzione di una prospettiva costituzionalmente e convenzionalmente orientata in tema di ergastolo ostativo.

Il *thema decidendum*, sempre per riconoscimento - questa volta mediato - contenuto nella decisione 253/2019 si pone in continuità anche con la sentenza 13 giugno 2019, *Viola c. Italia* della Corte EDU. Codesta Ecc.ma Corte, nella decisione citata (§ 5.1), ricorda, infatti, che la parte aveva prospettato, nell'atto di costituzione, anche la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 della CEDU, ma il collegio rimettente non aveva inteso proporre la censura nell'atto di promovimento che quindi, secondo la costante giurisprudenza della Corte per cui non possono essere presi in considerazione ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti dalle parti oltre i limiti dell'ordinanza di rimessione, non è stata esaminata. Questa volta l'atto di promovimento sottopone alla Corte la valutazione della "compatibilità della normativa interna con la Convenzione, sì come interpretata dalla Corte EDU, alla luce del parametro costituzionale dell'art. 117".

L'Ecc.ma Corte notava anche che le questioni di legittimità costituzionale sollevate in quell'occasione non riguardavano "la legittimità costituzionale della disciplina relativa al cosiddetto ergastolo ostativo, sulla cui compatibilità con la CEDU si è, di recente, soffermata la Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 13 giugno 2019, *Viola contro Italia*".

La sentenza *Viola* riconosce, all'interno dell'ordinamento italiano, un problema strutturale costituito dalla incomprimibilità dell'ergastolo ostativo, (per cui è pendente davanti alla Corte EDU un elevato numero di ricorsi). Ai sensi dell'art. 46 della Convenzione, la Corte EDU afferma che la natura della violazione accertata dell'art. 3 della Convenzione "impone" allo Stato di intervenire attraverso una riforma del regime dell'ergastolo ostativo che garantisca la possibilità di riesame della pena, in modo da assicurare che la magistratura di Sorveglianza possa valutare se, nel corso dell'esecuzione della pena, vi sia stata una evoluzione del detenuto e una progressione nel suo percorso trattamentale, al punto che "nessun motivo legittimo di ordine penologico giustifichi più la detenzione". Inoltre, "la riforma deve garantire la possibilità per il condannato di beneficiare del diritto di sapere cosa deve fare perché la sua liberazione sia possibile e quali siano le condizioni applicabili" (*Viola*, cit., §143).

La sentenza ha fatto espresso riferimento all'intervento di terza parte de L'Altro diritto sul punto della valutazione fattuale del meccanismo della collaborazione. Consideriamo che proprio su questo orizzonte prospettico si situi la rilevanza dell'apporto dell'associazione, in termini di "elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessità".

Le brevi note che seguono intendono contestualizzare la tesi prospettata alla Corte EDU nell'intervento di Terza Parte e muovono da riflessioni sollecitate dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 306/1993.

Le considerazioni che esprimiamo vanno, a nostro parere, lette alla luce di due circostanze. Il caso *Viola* rappresentava la prima occasione in cui la Corte EDU veniva chiamata a valutare la compatibilità dell'ergastolo ostativo con la sua ultradecennale giurisprudenza in materia di legittimità delle condanne a vita alla luce dell'art. 3 della Convenzione. Questa circostanza attribuisce alla decisione in *Viola* una particolare

rilevanza, resa ancora più pregnante dal fatto che in data 8/10/2019, la Corte EDU ha rigettato la richiesta del Governo italiano, presentata ai sensi dell'art. 43 della CEDU, di rinvio alla Grande Camera del caso *Viola c. Italia*, rendendo così definitivo il giudizio già deciso con sentenza dalla Sezione Prima della Corte.

La decisione della Grande Camera, nella composizione collegiale di 5 giudici, di non accogliere la richiesta di rinvio formulata dal Governo è un chiaro indicatore che la sentenza del caso *Viola* è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte. Il ruolo fondamentale del Collegio, infatti, è quello di garantire la coerenza dei giudizi della Camera con la costante giurisprudenza della Corte. Quando una sentenza di Camera si discosta in modo significativo dalla giurisprudenza precedente, il Collegio accoglie il rinvio, mentre non sono rinviate alla Grande Camera le sentenze che comportano una "normale" applicazione delle interpretazioni consolidate. *Viola* rappresenta dunque quel «"diritto consolidato", generato dalla giurisprudenza europea, che il giudice interno è tenuto a porre a fondamento del proprio processo interpretativo» (§ 7 *Considerato in diritto*, Sent. 49/2015).

3. PERCORSO RIEDUCATIVO E AUTOMATISMI PRECLUSIVI.

Dato il *thema decidendum* del caso in discussione, non appare fuorviante ricordare che il nostro intervento di terza parte partiva dalla considerazione che, con la sentenza 204/1974 la Corte Costituzionale delineò, ricavandolo dall'art. 27 co. 3 Cost., il diritto soggettivo alla revisione della pena, operata da un magistrato, e non dal Ministro della Giustizia, sulla base del percorso di riabilitazione. Con la successiva sentenza n. 264 del 1974, proprio in virtù di questo diritto, la Corte ha ritenuto legittima la previsione dell'ergastolo in quanto consentiva comunque la revisione della sua durata sulla base del comportamento tenuto dal detenuto in fase esecutiva ed eventualmente, in caso di valutazione positiva, la concessione della liberazione condizionale.

Queste sentenze tratteggiavano una modalità di esecuzione della pena perpetua sostanzialmente conforme a quello che, circa trent'anni dopo, la Corte EDU ha considerato conforme all'art. 3 della Convenzione. Non a caso il giudice di Strasburgo ha considerato conforme a Convenzione l'ergastolo ordinario previsto dall'ordinamento italiano (*Scoppola*, n. 10249/03, e *Garagin*, n. 33209/07) e ha fatto espresso riferimento alla posizione della Corte Costituzionale e alle garanzie che il sistema assicurava agli ergastolani in termini di reinserimento sociale (si veda *Vinter c. Regno Unito*, GC, n. 66069/09, 130/10, 3896/10, §§ 72 e ss.).

Questo atteggiamento è ripreso in *Viola*, dove la Corte EDU, impostando le basi di un proficuo dialogo fra sistemi, fa ampio e approfondito riferimento alla giurisprudenza costituzionale italiana (con una rassegna ragionata, all'interno della sezione sul "Diritto e le prassi interne rilevanti", §§ 37-51), valorizzandone i *dicta*, sia per ciò che concerne l'equilibrio tra le diverse funzioni assegnate alla pena e la progressione ermeneutica verso un ruolo più centrale assegnato alla funzione di risocializzazione della pena, sia in relazione alla legittimità costituzionale dell'art. 4-bis o.p.. Ripercorre anche le sentenze costituzionali in materia di presunzioni legislative assolute, in particolare in relazione all'accesso ai benefici penitenziari.

Merita di essere sottolineato che nel primo percorso ricostruttivo viene dato particolare rilievo ai *dicta* della sent. 306/1993. Nel secondo si fa particolare riferimento, alla recente sentenza n. 149/2018, in cui la Corte costituzionale ha considerato che "previsioni che precludano in modo assoluto, per un arco temporale assai esteso, l'accesso ai benefici penitenziari a particolari categorie di condannati - i quali pure abbiano partecipato in modo significativo al percorso di rieducazione e rispetto ai quali non sussistano gli indici di perdurante pericolosità sociale individuati dallo stesso legislatore all'articolo 4 bis - in ragione soltanto della particolare gravità del reato commesso, ovvero dell'esigenza di lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati",

sono contrarie ai principi costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena (con rinvio anche la sentenza n. 239/2014).

Come ha riconosciuto codesta Ecc.ma Corte, proprio nella sentenza del 2014 (pronunciata in seguito al giudizio provocato da un'istanza di una detenuta assistita dalla nostra associazione), l'impostazione dell'Ordinamento penitenziario è stata radicalmente modificata con l'introduzione dell'art. 4-bis ad opera del d.l.306/1992 con cui ha assunto "un ruolo centrale nell'economia dell'istituto, la collaborazione con la giustizia". Questa innovazione ha introdotto una nuova tipologia di ergastolo che prevede una precondizione alla possibilità che il detenuto veda il proprio percorso riabilitativo valutato dalla magistratura di sorveglianza per ottenere i benefici penitenziari (ad eccezione della liberazione anticipata) e la concessione delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI dell'Ordinamento penitenziario.

Questo ci sembra un punto di fondamentale importanza. L'accertamento della collaborazione è infatti configurato come un giudizio su un fatto normalmente antecedente la condanna, che non coinvolge assolutamente la personalità del detenuto e la sua evoluzione. L'osservazione personologica in funzione trattamentale viene considerata alla stregua di un *work in progress*, costantemente proteso all'accertamento dell'eventuale evoluzione del condannato (e sempre in una chiave prognostica), al fine ultimo della predisposizione o dell'aggiornamento di un programma individualizzato che ricomprende, come momento qualificante, l'applicazione dei benefici penitenziari. Per i condannati all'ergastolo ostativo il magistrato di sorveglianza può valutare questo percorso riabilitativo solo una volta verificata la collaborazione.

La verifica dell'intervenuta collaborazione con la giustizia è, nella quasi totalità dei casi, un'operazione a carattere ricognitivo relativa al processo in cui è avvenuta la condanna: il tribunale di sorveglianza si limita, se la collaborazione non è avvenuta in fase esecutiva, ad acquisire la sentenza di condanna. Come ha riconosciuto la giurisprudenza della Cassazione (Sez. I, 20 settembre 1993, Ruga, n. 1768; analogamente, per Sez. I, 13 maggio 1994, Solinas, n. 1630), la collaborazione «costituisce un semplice dato storico, *estraneo perciò al procedimento di sorveglianza*, per cui al fine di decidere sulla istanza diretta ad ottenere i benefici, il tribunale non deve saggiare la disponibilità del condannato a collaborare né deve acquisire comportamenti di collaborazione, dovendosi limitare ad accertare se il condannato ha collaborato o meno con la giustizia e, quindi, a constatare se sussista o meno il requisito che condiziona l'applicabilità del beneficio» (corsivo nostro).

Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze (ordinanza n. 500/1993) ha affermato che il collegamento tra la collaborazione e il cammino della rieducazione-riabilitazione che deve caratterizzare il processo di esecuzione della pena è sostanzialmente mistificatorio, perché la collaborazione è un'opzione pratica che nasce dalla valutazione della convenienza processuale ed è fortemente condizionata dall'andamento delle indagini e del processo, mentre il cammino rieducativo-riabilitativo corrisponde a un percorso di rivisitazione dei propri valori, delle proprie condizioni di vita e alla creazione, nella fase riabilitativa, di valori e condizioni che favoriscano un corretto reinserimento sociale. La tesi che la collaborazione giudiziaria e l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata fossero due facce della stessa medaglia è stata immediatamente e rapidamente smentita dalla Corte costituzionale con alcune pronunce succedutesi nell'arco di pochi anni.

A partire dalla sentenza 306/1993 (in materia di revoca delle misure alternative a chi se le era viste già riconoscere prima dell'introduzione dell'ergastolo ostativo, cfr. anche la 361/1994 in materia di cumulo, la 504/95 in materia di concessione di permessi premio a chi aveva già iniziato il percorso riabilitativo/risocializzante) la Corte riconobbe che la condotta collaborativa "ben può essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche" a volte, aggiungiamo, neppure legate al percorso detentivo ma allo scontro interno alla criminalità

organizzata. Essa quindi non è necessariamente segno di “rottura dei collegamenti con la criminalità organizzata”. In effetti, non è raro che, pur superato l’ostacolo della collaborazione, il magistrato ritenga di negare i benefici, perché il percorso compiuto dal condannato non viene ritenuto sufficiente.

La collaborazione non è, dunque, come spesso viene tratteggiata, un indice del percorso riabilitativo del detenuto, ma “*condizione necessaria, [...], per valutare il venir meno della pericolosità sociale ed i risultati del percorso di rieducazione e di recupero del condannato*”. Quindi qualcosa di prodromico alla valutazione del percorso del detenuto, la cui mancanza impedisce la valutazione stessa.

4. LA COLLABORAZIONE COME “SCELTA DI SOPHIE”

Nell’intervento di terza parte ci eravamo soffermati in particolare sul fatto che la mancata collaborazione, precludendo l’esame del percorso rieducativo, impedisce di valutare nel concreto le ragioni che ne stanno alla base. Il nostro ragionamento era partito da un passo della sentenza 306/93 (§ 9) in cui si sottolineava che, come la collaborazione può essere strumentale, “la mancata collaborazione non può essere assunta come indice di pericolosità specifica, ben potendo essere (...) conseguenza di valutazioni che non sarebbero ragionevolmente rimproverabili, quali a esempio, *l’esposizione a gravi pericoli per sé o per i propri familiari che la collaborazione del condannato possa eventualmente comportare*” (corsivi nostri).

Non si tratta di casi di scuola, ma di testimonianze reali, tratte dai racconti di vita di molte persone che decidono di non collaborare. La scelta di collaborare, infatti, coinvolge fatalmente non solo l’autoreo autrice della scelta stessa, ma l’intero nucleo familiare, con l’inserimento nel programma di protezione che, seppur con l’obiettivo irrinunciabile di tutelare l’incolumità personale, costituisce una compressione delle libertà e dell’autonomia personale (si veda la recente intervista, pubblicata su Repubblica del 06/09/2020: “Io, figlio di un pentito costretto a lasciare l’Italia per proseguire gli studi”). Contestualmente, la scelta di non entrare o di uscire dal programma di protezione include un rischio inevitabile e concreto per la propria incolumità. Si tratta dunque, di una scelta cui l’ordinamento non può legittimamente sottoporre la persona, senza lederne irrimediabilmente la dignità.

D’altra parte è proprio questa esposizione al rischio il principale fattore esplicativo della scarsità di collaborazione in fase esecutiva. Durante i nostri interventi nelle carceri, ci siamo trovati più volte di fronte a persone che raccontavano di sentirsi intrappolate nell’impossibilità di questa scelta, che li tormentava minandone la stabilità psichica. In effetti, i soggetti, autori di reati ostativi, la cui collaborazione potrebbe essere ancora utile, ci sembrano messi di fronte a quella che un celebre romanzo e poi un ancor più celebre film, hanno portato a definire come “la scelta di Sophie”. La libertà di scelta della persona detenuta, la cui collaborazione è ancora utile è assimilabile alla protagonista del romanzo che, deportata insieme ai due figli (un maschio ed una femmina) ad Auschwitz, viene costretta da un ufficiale nazista a scegliere tra la vita dei suoi due figli e decide di abbandonare la bambina alla morte.

La persona detenuta la cui collaborazione è ancora possibile è posta dall’ordinamento di fronte alla scelta tra la propria dignità, cioè la possibilità di poter incidere con il proprio comportamento sul futuro della pena e progredire grazie alle sue scelte sul cammino verso la libertà, e la vita e la salute dei propri cari che proprio l’utilità della collaborazione, e quindi la sussistenza di responsabilità penali ancora da individuare, espone a ritorsioni tremende. Queste considerazioni sono state considerate rilevanti dalla Corte EDU che le ha richiamate in fase di motivazione della sua decisione (§ 117).

5. CONCLUSIONI

In conclusione, previa ammissione della presente opinione, e in appoggio alle motivazioni dedotte nell'atto di promovimento, L'Altro diritto ODV chiede a questa Ecc.ma Corte di dichiarare l'incostituzionalità delle disposizioni ivi impugnate, nella parte in cui escludono che il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbiano collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale.

Invita infine la Corte a valutare se ricorrano le condizioni per estendere ex art. 27, l. n. 87 del 1953 (e in continuità con quanto già statuito, *mutatis mutandis*, nella sentenza n. 253/2019), gli effetti della declaratoria d'incostituzionalità al medesimo combinato disposto, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per tutti gli altri delitti contemplati all'art. 4-bis, c. 1, l. n. 354 del 1975, possa essere concessa la liberazione condizionale, anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della medesima legge.

Firenze, 07/09/2020

Per L'Altro diritto
la presidente
Dott.ssa Sofia Ciuffoletti

L'ALTRO DIRITTO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
CARCERE LIEVIANZA E SERRAVALLETTA
Via della Piaggia, 16 - 50127 FIRENZE
Fax: 055 4364925
Codice Fiscale: 94093950486